



TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Presidente

Prot. Int. 55/2026

**Linee guida operative per la revisione biennale dell'Albo dei Consulenti Tecnici
d'Ufficio e dell'Elenco dei Periti**

Il Presidente del Tribunale

Visti gli artt. 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;

Visti gli artt. 67 e seguenti delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109;

Richiamati, in particolare, gli articoli 6 e 18 del medesimo decreto, concernenti il mantenimento dell'iscrizione e la revisione periodica degli Albi;

Considerata la necessità di assicurare uniformità, trasparenza ed efficienza nello svolgimento delle attività istruttorie connesse alla revisione biennale;

Sentito il Procuratore della Repubblica;

con il supporto istruttorio del Dirigente Amministrativo;

adotta le seguenti linee guida operative

1. Oggetto della revisione

Nell'ambito della revisione biennale la Cancelleria procede alla verifica:

- a) dello svolgimento continuativo dell'attività professionale;
- b) dell'assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa applicabile;
- c) dell'assenza di situazioni sopravvenute incompatibili con la permanenza nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio o nell'Elenco dei Periti;
- d) dell'aggiornamento e della completezza dei dati anagrafici e professionali degli iscritti.

2. Base istruttoria

La verifica è effettuata sulla base delle domande di mantenimento dell'iscrizione e delle dichiarazioni di conferma, aggiornamento o integrazione presentate dagli iscritti entro il termine stabilito.

3. Iscritti appartenenti a Ordini o Collegi professionali

Per gli iscritti appartenenti a Ordini o Collegi professionali, la Cancelleria può acquisire, ove ritenuto necessario ai fini della revisione, dai rispettivi enti professionali informazioni in merito:

- alla permanenza dell'iscrizione all'Albo professionale;
- all'eventuale sospensione o cancellazione dall'Albo;
- all'eventuale esistenza di provvedimenti o situazioni che possano incidere sul mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio o nell'Elenco dei Periti;
- all'assolvimento degli obblighi di formazione continua, ove verificabile dall'ente professionale.

Le richieste possono essere formulate in forma cumulativa mediante trasmissione dell'elenco nominativo degli iscritti appartenenti alla medesima categoria professionale.

Il requisito dello svolgimento continuativo e prevalente dell'attività professionale è verificato sulla base della dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ferma restando la facoltà della Cancelleria o del Comitato di procedere a controlli a campione o mirati mediante richiesta di documentazione integrativa.

4. Iscritti non appartenenti a Ordini o Collegi professionali

Per gli iscritti non appartenenti a Ordini o Collegi professionali, la verifica è effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.

La Cancelleria procede inoltre a controlli a campione, nonché nei casi in cui emergano dubbi o incongruenze, richiedendo documentazione idonea ad attestare:

- l'effettivo esercizio dell'attività professionale;
- l'aggiornamento professionale svolto nel periodo di riferimento;
- il mantenimento della specializzazione dichiarata.

5. Verifiche integrative

La Cancelleria procede ad accertamenti specifici nei casi di:

- dichiarazioni incomplete;
- incongruenze tra le dichiarazioni rese e gli elementi acquisiti;
- segnalazioni provenienti da Ordini professionali, amministrazioni pubbliche o altre fonti istituzionali;
- ogni altra circostanza idonea a far dubitare della permanenza dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione.

6. Esito dell'istruttoria

All'esito delle verifiche, la Cancelleria predispone un prospetto riepilogativo contenente:

- a) gli iscritti che hanno presentato regolare domanda di mantenimento e per i quali non sono emerse criticità;
- b) gli iscritti per i quali risultano necessarie integrazioni documentali o ulteriori approfondimenti istruttori;
- c) gli iscritti per i quali sono emerse cause ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- d) gli iscritti che non hanno presentato la domanda di mantenimento entro il termine stabilito.

Le risultanze istruttorie sono sottoposte al Comitato per la revisione dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dell'Elenco dei Periti ai fini dell'adozione delle determinazioni di competenza.

7. Determinazioni finali

Il Comitato, sulla base delle risultanze istruttorie:

- dispone la conferma dell'iscrizione per gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti;
- richiede, ove necessario, integrazioni o ulteriori accertamenti;
- adotta le determinazioni conseguenti all'accertamento di cause ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- adotta le determinazioni previste dalla normativa vigente nei confronti degli iscritti che non abbiano presentato la domanda di mantenimento entro il termine stabilito.

Le presenti linee guida hanno natura esclusivamente organizzativa e istruttoria e sono finalizzate a disciplinare le attività connesse alla revisione biennale dell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e

dell'Elenco dei Periti. Restano ferme le competenze del Comitato previste dalla normativa vigente in ordine alle determinazioni finali sulle singole posizioni nonché all'adozione dei provvedimenti di conferma o cancellazione.

Il Presidente

Silvia Ferrari

SILVIA
FERRARI
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
15.10.2026
10:16:49
GMT+02:00

